

[Pagina Iniziale](#) > ... > [Ricorso Alle Vie Legali](#) > [Atlante Giudiziario Europeo In Materia Civile](#) > [Notificazione E Comunicazione Degli Atti \(rifusione\)](#) > Finland

# Notificazione e comunicazione degli atti (rifusione)

Finlandia



Finlandia

## RICERCA TRIBUNALI/AUTORITÀ COMPETENTI

Lo strumento di ricerca seguente aiuterà a identificare i tribunali/le autorità competenti per uno strumento giuridico europeo specifico. Attenzione: nonostante gli sforzi compiuti per verificare l'accuratezza dei risultati, in casi eccezionali non è stato possibile attribuire la competenza.

### Articolo 3, paragrafo 1 – Organi mittenti

Le autorità mittenti sono gli organi giudiziari, l'autorità nazionale per l'esecuzione e il ministero della Giustizia.

### Articolo 3, paragrafo 2 – Organi riceventi

Le autorità competenti sono i tribunali di primo grado.

### Articolo 3, paragrafo 4, lettera c) – Mezzi per la ricezione degli atti

Mezzi di ricevimento degli atti di cui dispongono tali autorità: i documenti possono essere trasmessi a mezzo posta, per fax o per posta elettronica.

### Articolo 3, paragrafo, lettera d) – Lingue che possono essere usate per la compilazione del modulo standard che figura nell'allegato I.

Lingue che possono essere utilizzate per compilare il formulario tipo: finlandese, svedese, inglese.

### Articolo 4 - Autorità centrale

L'organismo centrale è il ministero della Giustizia (*oikeusministeriö*).

Oikeusministeriö

PL 25

FIN-00023 Valtioneuvosto

Telefono: (358-9) 16 06 76 28

Fax: (358-9) 16 06 75 24

Indirizzo di posta elettronica: [central.authority.om@gov.fi](mailto:central.authority.om@gov.fi)

I documenti possono essere trasmessi a mezzo posta, per fax o per posta elettronica.

Lingue: finlandese, svedese, inglese.

## Articolo 7 – Assistenza nel reperimento di recapiti

Articolo 7, paragrafo 1, lettera c): in Finlandia, le domande di informazioni relative all'indirizzo del destinatario della notifica di un atto possono essere presentate presso l'Agenzia dei servizi di dati digitali e demografici (*Digi-ja vaestövirasto*). A fini autorizzati, è possibile richiedere estratti del sistema di informazione sulla popolazione presso l'Agenzia dei servizi di dati digitali e demografici. Per ottenere tali estratti è necessario versare un corrispettivo.

All'indirizzo in appresso figurano informazioni particolareggiate sul modo di richiedere un estratto, le spese e i recapiti dell'Agenzia dei servizi di dati digitali e demografici:

in finlandese: <https://dvv.fi/muut-todistukset>

in svedese: <https://dvv.fi/sv/ovriga-intyg>

in inglese: <https://dvv.fi/en/other-certificates>

Articolo 7, paragrafo 2, lettera c): in Finlandia, gli ufficiali giudiziari dei tribunali fi primo grado hanno accesso al sistema di informazione sulla popolazione e possono fruirne per ricercare un indirizzo se quello che figura nella domanda di notifica è errato.

## Articolo 8 - Trasmissione degli atti

Il formulario di domanda può essere compilato in finlandese, svedese o inglese.

## Articolo 12 - Rifiuto di ricevere un atto

-

## Articolo 13 - Data della notificazione o della comunicazione

-

## Articolo 14 - Certificato e copia dell'atto notificato o comunicato

L'attestato di notifica può essere compilato in finlandese, svedese o inglese.

## Articolo 15 - Spese di notificazione o di comunicazione

La notifica degli atti è gratuita per le autorità estere.

## Articolo 17 – Notificazione o comunicazione tramite agenti diplomatici o consolari

La Finlandia non si oppone a tale forma di notifica.

## Articolo 19 – Notificazione o comunicazione per via elettronica

La Finlandia non ha imposto alcuna condizione supplementare.

## Articolo 20 – Notificazione o comunicazione diretta

La Finlandia non si oppone a tale forma di notifica. Le autorità competenti sono gli ufficiali giudiziari dei tribunali di primo grado.

## Articolo 22 - Mancata comparizione del convenuto

La Finlandia non procede alle notifiche di cui all'articolo 22, paragrafi 2 e 4.

## Articolo 29 – Rapporto con accordi o intese tra Stati membri

Convenzione nordica del 26 aprile 1974 relativa all'assistenza giudiziaria per comunicazione o notifica o per ottenere prove.

## Articolo 33, paragrafo 2 – Notifica relativa all'uso precoce del sistema informatico decentrato

-

■ Ultimo aggiornamento: 12/12/2024

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.